



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

Via G. Pittò, 15 – Cap. 82030
P.I. 00152040622 C.F. 90000440629
Mail : comunedipuglianello@libero.it
Pec: puglianello@pec.cstsannio.it

Prot. n. 3690

Ordinanza del Sindaco n. 79 del 28/03/2024

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA – REGOLAMENTAZIONE ORARI PER LO SPARGIMENTO DI LETAME, EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E LIQUAMI ZOOTECNICI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO che sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con elevato numero di bestiame che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, effettuano operazioni di spargimento del letame sui terreni agricoli;

VISTO che da tali operazioni di spargimento possono scaturire inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti, potenzialmente dannosi, causando disagio ad abitanti e imprese dell'agro, in particolare alle imprese di ristorazione;

RITENUTO, pertanto, dover disciplinare lo spargimento degli effluenti organici di natura zootecnica, vietando tali operazioni, al fine di tutelare l'igiene pubblica e ambientale;

CONSIDERATO che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.267/2000, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti [...];

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 che disciplina i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 art. 112 e 74 comma 1 lettera O;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DISPONE

di richiamare, tutto quanto sopra, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente,

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000,

IL DIVIETO DI SPARGIMENTO

di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici sull'intero territorio comunale, nonché l'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie,

fino al 31 Dicembre 2024,

nei seguenti giorni:

- **Sabato, Domenica, festivi tutta la giornata;**
- **giorni feriali dalle ore 18.00 alle ore 05.00 giorno successivo;**

RESTA CONSENTITO,

pertanto, effettuare tali operazioni, secondo la regolamentazione disposta con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006,

unicamente nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 05.00 alle ore 18.00.



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

Via G. Pitò, 15 – Cap. 82030
P.I. 00152040622 C.F. 90000440629
Mail : comunedipuglianello@libero.it
Pec: puglianello@pec.cstsannio.it

Sanzioni

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta, ai sensi dell'art.7-bis del TUEL, una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 a € 500,00.

Vigilanza

La Polizia Locale nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza:

✓ ha efficacia immediata da oggi, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e resterà in vigore fino al 31 Dicembre 2023;

✓ verrà trasmessa a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
- ASL BN - Servizio di igiene pubblica
- Comando Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino
- Servizio di Polizia Locale e di Protezione Civile

✓ verrà diffusa, da parte del servizio comunale, ai fini dell'osservanza delle disposizioni e per la generale conoscenza, ai sensi dell'art. 21 - bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., attraverso pubblicazione sul sito web comunale, invio ai media locali, alle organizzazioni locali degli agricoltori ed allevatori.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Campania, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 28/03/2024

Il Sindaco



Francesco Maria Rubano